REGOLAMENTO (CEE) N. 1953/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1982

che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che i governi dell'Austria, della Spagna e della Svizzera applicano, all'importazione di determinati formaggi, oneri o regimi particolari aventi per scopo di colmare la differenza tra i prezzi interni ed i prezzi praticati nel commercio internazionale e/o tendenti a limitare i quantitativi importati;

considerando che, in base ad accordi conclusi nell'ambito del GATT tra la Comunità ed i predetti paesi, taluni formaggi di produzione comunitaria fruiscono all'importazione in detti paesi di un trattamento più favorevole che gli stessi prodotti ivi importati in provenienza da altri paesi terzi;

considerando che, al fine di promuovere la collaborazione amministrativa e di accelerare lo sdoganamento da parte dei servizi competenti dei paesi destinatari, è d'uopo istituire un regime di titoli destinati a scortare le merci; che l'uso del titolo implica un vantaggio per l'esportatore; che si deve disporre che non vengano concesse restituzioni a un tasso più elevato di quello previsto per l'esportazione verso tali paesi;

considerando che è necessario prescrivere l'uso del titolo anche per il caso che taluni formaggi vengano esportati verso i suddetti paesi;

considerando che, per l'esportazione di tali formaggi verso l'Austria, la Spagna e la Svizzera, possono essere applicati i regolamenti (CEE) n. 1324/68 (4), (CEE) n. 1579/70 (5), (CEE) n. 2074/73 (6) e (CEE) n. 102/78 (7) della Commissione; che si è dovuto modificare più volte tali regolamenti, per adeguarli all'evoluzione e alla variazione delle condizioni d'ammissione in detti paesi; che pertanto, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, occorre procedere ad una codificazione dei regolamenti stessi, apportandovi alcuni ritocchi consigliati dall'esperienza;

considerando che, per dare alle autorità competenti la possibilità di adeguarsi alle nuove esigenze, è necessario prevedere un margine di tempo ragionevole tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Su domanda dell'esportatore è rilasciato, secondo il caso, uno dei titoli di cui all'articolo 2 pe l'esportazione dei formaggi ivi indicati verso l'Austria, la Spagna o la Svizzera.

Articolo 2

1. Per i formaggi esportati verso l'Austria, è rilasciato un titolo conforme al modello riprodotto nell'allegato I.

2. Per i formaggi fusi di cui alla sottovoce 04.04 D II della tariffa doganale comune esportati verso la Svizzera, è rilasciato un titolo conforme al modello riprodotto nell'allegato II A.

3. Per i formaggi di cui all'allegato II B esportati verso la Svizzera, è rilasciato un titolo conforme al modello riprodotto nell'allegato II C.

4. Per i formaggi di cui all'allegato III A esportati verso la Spagna, è rilasciato un titolo conforme al modello riprodotto nell'allegato III B.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.
(4) GU n. L 215 del 30. 8. 1968, pag. 25.
(5) GU n. L 172 del 5. 8. 1980, pag. 26.
(6) GU n. L 211 dell'1. 8. 1973, pag. 8.
(7) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 8.

5. Per i formaggi diversi da quelli di cui all'allegato III A esportati verso la Spagna, è rilasciato un titolo conforme al modello riprodotto nell'allegao III C.

Articolo 3

1. I titoli sono rilasciati dall'autorità competente, in appresso denominata « autorità preposta al rilascio », designata da ciascuno Stato membro. Quest'ultima conserva una copia di ogno titolo rilasciato.

2. L'autorità preposta al rilascio rilascia i titoli il cui modello è riprodotto nell'allegato III C, soltanto dietro presentazione di una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato IV, firmata dall'esportatore.

3. L'autorità preposta al rilascio assegna ad ogni titolo un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.

Articolo 4

Il titolo è valido unicamente per il quantitativo ivi indicato. È ammessa tuttavia una tolleranza massima del 5 %.

Articolo 5

1. L'originale e una copia del titolo devono essere presentati, ai fini della vidimazione, all'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità d'esportazione relative ai formaggi per i quali il titolo è stato rilasciato. La presentazione deve aver luogo entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di rilascio del titolo.

2. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 1 provvede a vidimare l'originale e la copia del titolo, soltanto se detti documenti gli vengono presentati entro il termine precisato al paragrafo 1 e sempreché il paese terzo destinatario indicato nella dichiarazione d'esportazione e, se del caso, nel documento utilizzato per fruire della restituzione corrisponda al paese per il quale il titolo è stato rilasciato.

3. Dopo essere stati vidimati, l'originale e la copia del titolo sono restituiti all'interessato.

4. Se le autorità competenti del paese destinatario richiedono un controllo a posteriori, l'autorità preposta al rilascio provvede quanto prima a comunicare loro i risultati di tale controllo.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (1), la copia del titolo il cui modello è riprodotto negli allegati I, II e III, debitamente vidimata dai servizi doganali del paese terzo destinatario nella casella all'uopo prevista, è considerata come una prova ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo.

2. Non possono essere concesse restituzioni all'esportazione di tasso superiore a quello previsto per l'esportazione di formaggi verso l'Austria, la Svizzera o la Spagna, qualora il documento utilizzato in sede di espletamento delle formalità doganali d'esportazione per fruire della restituzione indichi l'Austria, la Svizzera o la Spagna come paese destinatario.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo della produzione, della composizione e della qualità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un titolo.

2. Gli Stati membri adottano le necessarie disposizioni per garantire che l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, venga rispettato. I prezzi minimi sono indicati nell'allegato V.

Articolo 8

1. I formulari il cui modello è riprodotto negli allegati I, II e III sono composti di un originale e di almeno due copie.

2. I formulari previsti dal presente regolamento devono essere stampati o fatti stampare dagli Stati membri. Essi devono avere un formato di 210 × 297 mm.

3. I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designate dalle autorità competenti dello Stato membro esportatore. Essi devono essere compilati a macchina o a mano e, in quest'ultimo caso, con inchiostro indelebile e in stampatello.

Articolo 9

I regolamenti (CEE) n. 1324/68, (CEE) n. 1579/70, (CEE) n. 2074/73 e (CEE) n. 102/78 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 2 agosto 1982.

(1) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1982

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

1. Esportatore

TITOLO DI QUALITÀ E D'ORIGINE PER L'ESPORTAZIONE DI FORMAGGI VERSO L'AUSTRIA

N. **ORIGINALE**

2. Ultimo giorno per la presentazione all'esportazione

3. Destinatario

4. AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO

5. Stato membro produttore dei formaggi

NOTE

A. Il presente titolo deve essere compilato in 1 originale e almeno 2 copie.

B. L'originale e una copia del titolo devono essere presentati, per essere vidimati, all'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità per l'esportazione dei formaggi oggetto del titolo.

C. L'originale e la copia vidimati devono essere presentati ai servizi doganali austriaci.

6. Fattura(e) n.

A

7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa

8. Peso lordo (kg)

9. Peso netto (kg)

B

7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa

8. Peso lordo (kg)

9. Peso netto (kg)

10. L'AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO certifica che i formaggi sopra specificati:

— sono stati prodotti nella Comunità;

— sono di qualità sana, leale e mercantile;

— sono conformi alle disposizioni relative alla composizione applicabili all'esportazione.

Luogo:

Data:

(firma) (timbro)

11. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE

Le formalità doganali per l'esportazione verso l'Austria dei formaggi oggetto del presente titolo sono state espletate.
Documento doganale:

modello:

numero:

data:

(firma) (timbro)

12. SICHTVERMERK DER ÖSTERREICHISCHEN ZOLLBEHÖRDEN

Die oben genannten Käse sind zum freien Verkehr abgefertigt worden.

Ort:

Datum:

(Unterschrift) (Stempel)

1. Esportatore

TITOLO PER L'ESPORTAZIONE DI FORMAGGI FUSI VERSO LA SVIZZERA

N. **ORIGINALE**

2. Ultimo giorno per la presentazione all'esportazione

3. Destinatario

4. AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO

5. Stato membro produttore dei formaggi

NOTE

A. Il presente titolo deve essere compilato in 1 originale e almeno 2 copie.

B. L'originale e una copia del titolo devono essere presentati, per essere vidimati, all'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità per l'esportazione dei formaggi oggetto del titolo.

C. L'originale e la copia vidimati devono essere presentati ai servizi doganali svizzeri.

6. Fattura(e) n.

A

7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa

8. Peso lordo (kg)

9. Peso netto (kg)

B

7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa

8. Peso lordo (kg)

9. Peso netto (kg)

10. L'AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO certifica che i formaggi sopra specificati sono stati fabbricati con prodotti lattiero-caseari interamente ottenuti nella Comunità o quivi immessi in libera pratica.

Luogo:

Data:

(firma) (timbro)

11. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE

Le formalità doganali per l'esportazione verso la Svizzera dei formaggi oggetto del presente titolo sono state espletate.

Documento doganale:

modello:

numero:

data:

(firma) (timbro)

12. SICHTVERMERK DER SCHWEIZERISCHEN ZOLLBEHÖRDEN — VISA DE LA DOUANE SUISSE — VISTO DELLA DOGANA SVIZZERA

Die oben genannten Käse sind zum freien Verkehr abgefertigt worden — Les fromages désignés ci-dessus ont été mis en libre pratique — I formaggi sopra designati sono stati messi in libera pratica.

Ort — Lieu — Luogo:

Datum — Date — Data:

(Unterschrift - Signature - Firma) (Stempel - Cachet - Timbro)

ALLEGATO II B

Formaggi per i quali può essere rilasciato, all'esportazione verso la Svizzera, il titolo riprodotto nell'allegato II C

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti
ex 04.04 E I b) 5	Butterkäse Danbo Edam Elbo Esrom Fontal Fontina Fynbo Galantine Gouda Havarti Italico Maribo Molbo Mimolette Samsø Saint-Paulin Tilsit Tybo Altri formaggi, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della materia secca, uguale o superiore al 30 % e un tenore d'acqua, in peso, nella materia non grassa, superiore al 52 % e inferiore o uguale al 67 %

1. Esportatore

TITOLO PER L'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI FORMAGGI VERSO LA SVIZZERA

N. **ORIGINALE**

2. Ultimo giorno per la presentazione all'esportazione

3. Destinatario

4. AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO

5. Stato membro produttore dei formaggi

NOTE

A. Il presente titolo deve essere compilato in 1 originale e almeno 2 copie.

B. L'originale e una copia del titolo devono essere presentati, per essere vidimati, all'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità per l'esportazione dei formaggi oggetto del titolo.

C. L'originale e la copia vidimati devono essere presentati ai servizi doganali svizzeri.

6. Fattura(e) n.

A

7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli ; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa

8. Peso lordo (kg)

9. Peso netto (kg)

B

7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli ; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa

8. Peso lordo (kg)

9. Peso netto (kg)

10. L'AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO dichiara che, se le altre condizioni sono soddisfatte, i formaggi sopra specificati fruiranno, se del caso, della restituzione applicabile alle esportazioni verso la Svizzera il giorno di espletamento delle formalità doganali per l'esportazione di detti formaggi verso la Svizzera.

Luogo :

Data :

(firma) (timbro)

11. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE

Le formalità doganali per l'esportazione verso la Svizzera dei formaggi oggetto del presente titolo sono state espletate. Documento doganale :

modello :

numero :

data :

(firma) (timbro)

12. SICHTVERMERK DER SCHWEIZERISCHEN ZOLLBEHÖRDEN — VISA DE LA DOUANE SUISSE — VISTO DELLA DOGANA SVIZZERA

Die oben genannten Käse sind zum freien Verkehr abgefertigt worden — Les fromages désignés ci-dessus ont été mis en libre pratique — I formaggi sopra designati sono stati messi in libera pratica.

Ort — Lieu — Luogo :

Datum — Date — Data :

(Unterschrift - Signature - Firma) (Stempel - Cachet - Timbro)

ALLEGATO III A

Formaggi per i quali può essere rilasciato, all'esportazione verso la Spagna, il titolo riprodotto nell'allegato III B

Roquefort
Ricotta
Fromage de chèvre
Camembert
Brie
Taleggio
Maroilles
Coulommiers
Carré de l'Est
Reblochon
Pont-l'Évêque
Livarot
Münster (Munster)
Saint-Marcellin
Neufchâtel
Limburger
Romadour
Herve
Harzer
Fromage de Bruxelles
Stracchino
Crescenza
Robiola

1. Esportatore	**TITOLO DI QUALITÀ PER L'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI FORMAGGI VERSO LA SPAGNA** N. **ORIGINALE**
	2. Ultimo giorno per la presentazione all'esportazione
3. Destinatario	4. AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO
	5. Stato membro produttore dei formaggi

NOTE

A. Il presente titolo deve essere compilato in 1 originale e almeno 2 copie.
B. L'originale e una copia del titolo devono essere presentati, per essere vidimati, all'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità per l'esportazione dei formaggi oggetto del titolo.
C. L'originale e la copia vidimati devono essere presentati ai servizi doganali spagnoli.

6. Fattura(e) n.

A	7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa	8. Peso lordo (kg) 9. Peso netto (kg)
B	7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa	8. Peso lordo (kg) 9. Peso netto (kg)

10. L'AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO certifica che i formaggi sopra specificati:
— sono di qualità sana, leale e mercantile;
— sono conformi alle disposizioni relative alla composizione vigenti nello Stato membro produttore ed ivi applicabili all'esportazione.

Luogo:

Data:

(firma) (timbro)

11. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE	12. VISADO DE LA ADUANA ESPAÑOLA
Le formalità doganali per l'esportazione verso la Spagna dei formaggi oggetto del presente titolo sono state espletate. Documento doganale: modello: numero: data: (firma) (timbro)	Los quesos arriba designados han sido puestos en libre práctica. Lugar: Fecha: (firma) (sello)

1. Esportatore	**TITOLO PER L'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI FORMAGGI VERSO LA SPAGNA** N. **ORIGINALE**
	2. Ultimo giorno per la presentazione all'esportazione
3. Destinatario	4. AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO
	5. Stato membro produttore dei formaggi

NOTE

A. Il presente titolo deve essere compilato in 1 originale e almeno 2 copie. Se si riferisce a formaggi fusi, indicare nella casella 7 se questi sono fabbricati con Emmental o Gruyère e compilare anche la casella 9.

B. L'originale e una copia del titolo devono essere presentati, per essere vidimati, all'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità per l'esportazione dei formaggi oggetto del titolo.

C. L'originale e la copia vidimati devono essere presentati ai servizi doganali spagnoli.

		6. Fattura(e) n.
A	7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa	8. Peso lordo (kg) 9. Tenore di materie grasse in peso della materia secca dei formaggi fusi 10. Peso netto (kg)
B	7. Marche, numeri, quantità e natura dei colli; tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi, tenore d'acqua nella sostanza non grassa	8. Peso lordo (kg) 9. Tenore di materie grasse in peso della materia secca dei formaggi fusi 10. Peso netto (kg)

11. L'AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO dichiara che i formaggi sopra specificati:

— sono conformi alle disposizioni relative alla composizione vigenti nello Stato membro produttore ed ivi applicabili all'esportazione;

— sono di qualità sana, leale e mercantile;

— se le altre condizioni sono soddisfatte, fruiranno, se del caso, della restituzione applicabile alle esportazioni verso la Spagna il giorno di espletamento delle formalità doganali per l'esportazione di detti formaggi verso la Spagna, esclusi i territori doganali soggetti a regime particolare.

Essa dichiara inoltre che l'esportatore ha consegnato la dichiarazione prevista dalle norme comunitarie.

Luogo:

Data: (firma) (timbro)

12. VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE	13. VISADO DE LA ADUANA ESPAÑOLA
Le formalità doganali per l'esportazione verso la Spagna dei formaggi oggetto del presente titolo sono state espletate. Documento doganale: modello: numero: data: (firma) (timbro)	Los quesos arriba designados han sido puestos en libre práctica. Lugar: Fecha: (firma) (sello)

1. Esportatore

DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DEI PREZZI AL FINE DI OTTENERE UN TITOLO PER L'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI FORMAGGI

2. Paese di destinazione dei formaggi

NOTA

Il prezzo indicato nella casella 6 non deve essere inferiore al prezzo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per il formaggio in causa e vigente alla data di compilazione della presente dichiarazione di osservanza dei prezzi.

3. Fattura(e) n.

4. Tipo, marca eventuale o denominazione commerciale dei formaggi

5. Peso netto (kg)

6. IL SOTTOSCRITTO ESPORTATORE DICHIARA:

— che il prezzo della partita di formaggi sopra specificata, oggetto della fattura o delle fatture di cui alla casella 3, non sarà inferiore a ..... pesete per 100 kg massa netta franco frontiera spagnola o cif porto spagnolo

e

— che, all'esportazione di tali formaggi, non vengono né verranno concessi all'acquirente sconti o premi o riduzioni sotto qualsiasi forma, aventi per effetto di ribassare il prezzo a un livello inferiore a quello sopra indicato.

Luogo:

Data:

(firma)

ALLEGATO V

Prezzi minimi applicabili all'esportazione di determinati formaggi verso la Spagna

I prezzi, per 100 kg peso netto, non devono essere inferiori a :

— 27 258 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in forme intere, della sottovoce 04.04 A I a) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 28 549 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto, di peso superiore a 1 kg, della sottovoce 04.04 A I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 29 446 pts per i formaggi Emmental e Gruyère in pezzi condizionati sotto vuoto, di peso uguale o inferiore a 1 kg e superiore a 75 g, della sottovoce 04.04 A I c) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 22 482 pts per i formaggi a pasta erborinata della sottovoce 04.04 C 2 della tariffa doganale spagnola ;

— 25 131 pts per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère delle sottovoci 04.04 D I a) e D I b) della tariffa doganale spagnola ;

— 25 382 pts per i formaggi fusi fabbricati con Emmental o Gruyère della sottovoce 04.04 D I c) della tariffa doganale spagnola ;

— 22 143 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 a) della tariffa doganale spagnola ;

— 22 387 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 b) della tariffa doganale spagnola ;

— 22 626 pts per gli altri formaggi fusi della sottovoce 04.04 D 2 c) della tariffa doganale spagnola ;

— 25 988 pts per i formaggi Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino e Fiore Sardo della sottovoce 04.04 G I a) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 21 977 pts per il formaggio Cheddar, di maturazione inferiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 G I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 23 255 pts per il formaggio Cheddar, di maturazione superiore a tre mesi, della sottovoce 04.04 G I b) 1 della tariffa doganale spagnola ;

— 23 695 pts per i formaggi Provolone, Asiago, Caciocavallo e Ragusano della sottovoce 04.04 G I b) 2 della tariffa doganale spagnola ;

— 22 936 pts per il formaggio Edam olandese di prima qualità, avente tenore minimo di materie grasse del 40 %, in peso, della sostanza secca e maturazione da 7 a 8 settimane, della sottovoce 04.04 G I b) 3 della tariffa doganale spagnola ;

— 23 134 pts per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 %, della sottovoce 04.04 G I b) 5 della tariffa doganale spagnola ;

— 23 134 pts per i formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, nella sostanza non grassa, superiore a 72 %, presentati in imballaggio di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, della sottovoce 04.04 G I c) 1 della tariffa doganale spagnola.